



COMUNE DI RUVO DI PUGLIA
AREA METROPOLITANA DI BARI
AREA ATTIVITA' SOCIALI EDUCATIVE CULTURALI

CAPITOLATO PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "CAMPO DI CALCIO DI VIA PAOLO VI", DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI RUVO DI PUGLIA.

ART.1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Costituisce oggetto della presente concessione l'affidamento in gestione integrale, con custodia, dell'impianto Sportivo **"CAMPO DI CALCIO DI VIA PAOLO VI"**, in tutte le sue componenti e giusto art. 2 del presente capitolato. L'aggiudicatario, nel prosieguo chiamato Gestore, dovrà assicurare il funzionamento del complesso sportivo secondo le condizioni stabilite nel presente capitolato.

ART. 2 - DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

L'impianto è costituito da:

- Spazi comprensivi dell'area di gioco, delle pertinenze ed accessori vari, di cui alla descrizione allegata al presente atto **sub "A"**.
- Area circostante compresa nella descrizione di cui sopra.

Il Gestore, all'atto dell'assunzione del servizio, si considererà in perfetta conoscenza delle ubicazioni e delle condizioni degli impianti, dei locali e delle attrezzature su cui dovrà espletarsi la concessione quinquennale, previa sottoscrizione di apposita dichiarazione.

ART.3 - DESTINAZIONE E FINALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO

L'impianto è finalizzato alla pratica ed alla promozione della disciplina sportiva del calcio, a favore dei singoli cittadini, delle organizzazioni e delle associazioni operanti sul territorio.

L'impianto può essere anche adibito per attività motoria.

Può, inoltre, essere adibito a funzioni riabilitative, secondo le eventuali necessità dei servizi sanitari dell'A.S.L., ed al supporto scolastico, per quanto richiesto dalle singole scuole, nel rispetto dell'art. 40, 8° comma, del Regolamento per l'utilizzo e la gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale, qui allegato sub "B" e di seguito indicato semplicemente come Regolamento.

ART. 4 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione decorre dalla data di effettiva consegna, come risultante dal verbale di cui all'art. 14, è proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento di riqualificazione e comunque non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci anni.

Alla fine di tale periodo, salvo quanto previsto al successivo art. 18, la concessione scadrà di pieno diritto senza bisogno di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora.



ART. 5 - OBBLIGHI DEL GESTORE

Il Gestore provvederà alla conduzione dell'impianto Sportivo "**CAMPO DI CALCIO DI VIA PAOLO VI**", assumendo a proprio carico ogni qualsiasi onere relativamente a tutte le opere ed interventi di ordinaria manutenzione delle parti e degli impianti.

Le opere di riqualificazione dovranno essere effettuate a regola d'arte e, comunque, sotto l'alta sorveglianza del Dirigente o del Tecnico Responsabile incaricato del procedimento, del Comune di Ruvo di Puglia.

Gli oneri di conduzione si intendono, tra l'altro, comprensivi di:

- a) Personale;
- b) Utenze(Energia Elettrica, Acqua, Telefono, Riscaldamento), anche relativamente ai costi connessi alle volture, ad eventuali nuovi allacciamenti o potenziamenti;
- c) Materiali di consumo ;
- d) Assicurazioni;
- e) Pulizia interna, ordinaria, di tutti gli ambienti concessi in uso esclusivo, nonché pulizia ordinaria esterna, manutenzione ordinaria e cura del verde compreso nell'area oggetto della concessione;
- f) manutenzione straordinaria; Licenze e concessioni amministrative;
- g) Conduzione apparecchiature tecnologiche;
- h) Manutenzione degli arredi e delle attrezzature ;
- i) Allestimento e gestione di eventuali servizi accessori (bar, punti-vendita,ecc.);
- j) Tasse e imposte di esercizio;
- k) Custodia del Centro Sportivo "**CAMPO DI CALCIO DI VIA PAOLO VI**".

Per quanto innanzi, od in seguito, non riportato, si intendono comunque compresi negli obblighi del concessionario i doveri e le responsabilità di cui all'art.40 del Regolamento.

ART. 6 - CALENDARIO ANNUALE

Il Gestore dovrà garantire il funzionamento dell'impianto durante l'intero anno solare rispettando i seguenti orari:

08,00 – 13,00 e 15,00 – 22,00

I periodi di apertura sopra indicati saranno integrati da un accordo annuale da sottoscrivere tra Gestore ed Amministrazione Comunale per definire, eventualmente, le giornate di chiusura completa (periodo natalizio, pasquale ecc.).

Il Gestore potrà variare in aumento gli orari di apertura. Per le variazioni in diminuzione dovrà procedersi a specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Per le gare o manifestazioni sportive autorizzate dal Comune si procederà alla programmazione delle stesse previa consultazione del Gestore.

ART. 7 - PRESCRIZIONI

Il Gestore si obbliga tra l'altro a:

9.1 Provvedere alla custodia dell'impianto in ogni sua parte, anche attivando un sistema di allarme collegato con la Metronotte. La installazione dell'impianto, dovrà avvenire a cura e spese del Gestore.

9.2 Realizzare tutte le opere di miglioramento previste nel progetto tecnico preliminare offerto in sede di gara, preventivamente autorizzato dal competente ufficio tecnico comunale, secondo il cronoprogramma concordato in sede di affidamento:

9.3 Effettuare le pulizie ordinarie nell'intera area interessata alla concessione, compresi gli spazi, le aree accessorie, i servizi e le pertinenze utilizzate dai soggetti terzi che fruiscano dell'impianto, in concessione annua, temporanea o giornaliera, sia a titolo gratuito che dietro pagamento delle tariffe.

9.4 Procedere alla regolare ed ordinaria manutenzione della struttura, delle apparecchiature e degli arredi.

9.5 Partecipare alla manutenzione straordinaria;

9.6 Condurre gli impianti tecnologici con personale specializzato, ovvero ricorrendo ad aziende ritenute idonee dalla Amministrazione Comunale e pertanto preventivamente segnalate prima di definire i contratti di conduzione.

9.7 Rispettare le norme di legge relative sia alla capacità di pubblico che di utenza, secondo quanto disposto dalle norme vigenti e dalle determinazioni od indicazioni della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo e, comunque, entro la capienza di spettatori di n.30 (trenta) unità.

9.8 Provvedere, nei tempi prescritti, all'intestazione delle autorizzazioni amministrative, al loro rinnovo e alla acquisizione dei nulla osta per tutte le attività soggette a verifiche periodiche.

9.9 Gestire i servizi accessori in forma diretta o affidandone la conduzione a terzi, sulla base di adeguata abilitazione nonché nel rispetto delle vigenti e pertinenti norme, con special riguardo a quelle sulla manipolazione e somministrazione di cibi e bevande.

9.10 Gestire l'impianto nel rispetto delle norme e modalità pertinenti la concessione, di cui al CAPO IV, artt.35 e seguenti, del "Regolamento per l'utilizzo e la gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale", giusta Deliberazione Commissariale n.133 del 09.6.2006, allegata in copia al presente capitolato **sub "B"**;

9.11 Stipulare una o più polizze assicurative di responsabilità civile verso terzi, finalizzata alla copertura dei rischi della gestione del servizio, con massimali non inferiori a :

- € 500.000,00, per danni all'impianto per rischio incendio e rischi diversi;

- € 500.000,00, per danni a persone;

- € 500.000,00, per danni a cose.

In particolare, la polizza assicurativa dovrà esplicitamente evidenziare con apposita clausola, quanto segue:

a) che la copertura si deve estendere a tutte le persone che utilizzano gli impianti, senza alcuna esclusione e compreso il pubblico che non svolge attività sportiva;

b) che l'Amministrazione e le terze persone sono, comunque, indenni da ogni onere e qualsiasi responsabilità per danni ed infortuni che dovessero verificarsi alle suddette persone, anche a causa di irregolare funzionamento degli impianti senza esclusione di sorta.

Il gestore dovrà accendere tali polizze all'atto della firma del contratto e, comunque, in data antecedente alla consegna dell'impianto.

Annualmente, dovrà poi produrre la quietanza di avvenuto pagamento del premio che attesti la correttezza della garanzia assicurativa.

9.12 Impegnarsi a costituire una garanzia nella misura di € 3.000,00 a garanzia degli obblighi contrattuali;

9.13 Comunicare immediatamente al Comune ed agli altri organi competenti ogni problema di natura igienico-sanitaria, ogni disfunzione degli impianti e ogni incidente occorso ai frequentatori o agli operatori.

9.14 Rispettare le norme per la dotazione strumentale e materiale, nonché per le procedure di primo soccorso a quanti presenti all'interno dell'impianto, a qualsiasi titolo, prevedendo la messa a disposizione da parte del Gestore di un Defibrillatore semi automatico per laici omologato e funzionante, oltre che la cartellonistica correlata per indicarne l'ubicazione.

9.15 Adottare tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa nazionale, regionale e linee guida emanate dalle federazioni sportive di appartenenza, di contrasto al rischio di contagio da Covid-19.

9.16 Imporre la scritta "Città di Ruvo di Puglia" sugli indumenti di gara indossati da tutte le squadre, affiliate o collegate, che svolgano attività agonistica, nel corso delle rispettive gare di campionato.

9.17 Relazionare all'Amministrazione Comunale, entro il 31 gennaio di ogni anno, sulla gestione dell'impianto e sull'attività sportiva dell'anno precedente, allegandovi apposito rendiconto.

ART. 8 - PERSONALE IMPIEGATO

Per lo svolgimento delle prestazioni oggetto della concessione il personale dell'impresa dovrà essere professionalmente e numericamente adeguato e, comunque, soddisfare le prescrizioni di cui all'art.10 della L.R.33/2006. Il Gestore è tenuto al rispetto di ogni altra disposizione legislativa in materia e, quindi, a:

a) denunciare i propri dipendenti agli Enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici;

b) versare i contributi previdenziali e assicurativi agli Enti preposti;

c) osservare le norme che disciplinano i rapporti con i soci (se cooperativa):

- d) rispettare le norme di sicurezza sulla prevenzione degli infortuni, ivi compresi quelli relativi alla dotazione o fornitura di indumenti e presidi antinfortunistici;
- e) dotare il personale di decoroso abbigliamento di lavoro, idoneo altresì al pronto riconoscimento di quanti incaricati della sorveglianza, assistenza e pronto intervento .

Il personale dovrà essere presente in numero sufficiente a garantire il regolare e sicuro svolgimento di tutte le attività e la vigilanza sulle stesse, la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto, la sua gestione amministrativa e contabile.

In particolare, le attività motorie devono essere svolte sotto la guida di personale competente e qualificato: i corsi, in particolare, dovranno essere svolti da personale in possesso del brevetto di istruttore e/o di assistente rilasciato dalla competente federazione, in corso di validità, oppure in possesso del diploma ISEF o laurea in scienze motorie.

Tutto il personale in servizio dovrà essere munito di cartellino identificativo con foto e ruolo professionale.

Il personale dovrà essere professionalmente capace e moralmente integro. Non sarà consentito l'utilizzo di personale che sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, di delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume, contro la persona, contro il patrimonio e contro la P.A..

Durante gli orari della libera pratica dovrà, comunque, essere garantito il servizio di vigilanza.

Il personale in servizio dovrà assicurare il corretto andamento dell'attività sin dal momento dell'accesso all'impianto.

ART. 9 - TARIFFE E INTROITI

Le tariffe per l'utilizzo dell'impianto da parte di terzi (singoli o società, associazioni, enti, scuole, ecc.), sono quelle di cui al prospetto allegato al presente atto come definite con delibera di G.C. n. 66/2019 e sono disciplinate a mente degli artt.33, 34 e 38 del Regolamento, allegata al presente atto **Sub "C"**.

Su richiesta del gestore, si procederà ad adeguamenti tariffari annuali, di norma non inferiori ai valori percentuali di aumento dei costi della vita accertati dall' ISTAT nelle annualità prese a riferimento, compatibilmente con le norme di legge.

Le annualità tariffarie decorrono, di norma, dal 1 Gennaio e hanno durata fino al 31 Dicembre dell'anno successivo.

Spettano al Gestore tutte le entrate derivanti dall'utilizzo dell'impianto.

E' consentita al Gestore la cessione degli spazi pubblicitari all'interno dell'impianto, previa verifica da parte della struttura tecnica dell'Amministrazione Comunale, o di altri organi preposti, sulla sicurezza delle installazioni, sia fisse che mobili, con le modalità previste dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 145 del 31.05.2013, allegata al presente atto **sub "D"**.

La metà degli spazi pubblicitari sarà a disposizione delle società sportive locali autorizzate dal Comune.

L'apposizione di cartelli, striscioni e quant'altro attinente, non deve comunque pregiudicare in alcun modo la regolare funzionalità della struttura.

A tal fine è fatto obbligo al Gestore di rimuovere le insegne pubblicitarie non adeguatamente od opportunamente installate.

ART.10 - ATTRIBUZIONE DEL MONTE-ORARIO E SERVIZI DI NATURA SOCIALE E SCOLASTICA

In considerazione delle finalità sociali dell' impianto, a mente dell'art.3 del Regolamento, viene prevista la seguente ripartizione del monte-ore di apertura ordinaria dell'impianto:

- l'80% è concesso in uso esclusivo del gestore, fatta salva la possibilità per lo stesso di concedere a soggetti terzi per lo svolgimento di attività sportiva, compatibili con le caratteristiche della struttura, ovvero delle discipline di cui al precedente art.3;
- il 20% è riservato alle attività comunali non onerose e a titolo gratuito, sportive e non, purché compatibili, che l'Amministrazione Comunale intenda porre in essere, direttamente od in collaborazione con terzi, rientranti nelle fattispecie di cui all'art.5, 3° comma, lett. a), del Regolamento. Tale quota è riservata per il 50% in orario mattutino e per il 50% in orario pomeridiano.

ART.11 - SUBCONCESSIONE - CESSIONE DEL CONTRATTO

Resta vietata al Gestore, sotto pena di rescissione "ipso iure" del contratto e dell'incameramento della cauzione, la cessione e qualsiasi altra forma di sub-concessione del servizio, fatta salva la gestione dei servizi accessori, la conduzione degli impianti tecnologici e del servizio di igienizzazione e sanificazione ordinaria e straordinaria degli ambienti.

ART.12 - PENALI

Tutte le prestazioni oggetto della presente concessione sono da considerarsi ad ogni effetto servizio di pubblico interesse e per nessuna ragione potranno essere sospese od abbandonate, salvi i casi di forza maggiore.

L'interruzione o la sospensione del pubblico servizio affidato in gestione, non giustificata e comunque non autorizzata dall'Amministrazione Comunale, comporterà la risoluzione unilaterale del contratto, con il solo obbligo di un preavviso entro il decimo giorno, senza che il Gestore possa pretendere alcun risarcimento a qualsiasi titolo.

Inoltre, ove il gestore non attenda a tutti gli obblighi, ovvero violi le disposizioni del presente capitolato, può essere applicata una penalità variante tra € 500,00 e € 3.000,00 in rapporto alla gravità dell'inadempienza e della recidività.

L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione.

Nel caso dovessero verificarsi cinque successive segnalazioni di inadempienza con susseguenti applicazioni di penalità, l'Amministrazione Comunale si riserva di disporre la risoluzione del contratto.

La risoluzione del contratto comporta l'incameramento della cauzione fatta salva ogni ulteriore azione per il risarcimento dei danni maggiori.

Altra penalità sarà applicata al soggetto gestore, nella misura di € 50,00 per ogni giorno di ritardo nella realizzazione delle opere previste dal progetto tecnico presentato in sede di gara ed autorizzato dall'Ente.

Qualora tale ritardo dovesse protrarsi oltre il 180° giorno, il contratto si intenderà risolto "ipso iure" con apposita deliberazione da comunicare alla parte inadempiente e senza altre formalità.

Resta fermo in questa ultima ipotesi, l'incameramento della cauzione e della somma dovuta a titolo di penale nonché il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

ART.13 - CONTROLLI

In qualsiasi momento l'Amministrazione Comunale tramite i propri tecnici e funzionari o tramite gli organi di vigilanza sportivi e sanitari, nonché di ogni altra autorità competente, potrà disporre sopralluoghi e verifiche.

Il Gestore è tenuto ad assicurare sempre l'accesso e ad agevolare le funzioni ispettive.

ART. 14 - CONSEGNA LOCALI ED ATTREZZATURE

Alla consegna dell'impianto verrà redatto dall'Ufficio Tecnico del Comune verbale di consegna descrittivo degli immobili, delle attrezzature, degli arredi e degli spazi circostanti.

Alla scadenza della convenzione verrà verificato lo stato di conservazione di locali e attrezzature per la quantificazione di danni eccedenti il normale deperimento d'uso.

ART. 15 - DOMICILIO

Il Gestore deve eleggere domicilio in Ruvo nel contratto che si andrà a stipulare.

ART. 16 - RELAZIONE ANNUALE

Il Gestore è tenuto a produrre annualmente al Comune, entro il 31 Gennaio, la relazione contenente i dati di cui all'art.40, 6° comma, del Regolamento e, comunque, su:

- Stato degli Impianti
- Stato degli arredi e delle attrezzature

- Interventi manutentivi effettuati e relativa documentazione contabile
- Carenze riscontrate dall'utenza e disservizi eventualmente manifestati
- Esiti dei sopralluoghi effettuati dalle autorità competenti.

ART. 17 - CONTROVERSIE

Per le controversie che dovessero eventualmente insorgere tra l'Amministrazione aggiudicatrice e il Gestore in relazione al contratto, che non siano composte in via amministrativa, è competente il foro di Trani.

ART. 18 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE

Qualora si rendessero necessari interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione, che l'amministrazione comunale valutasse indispensabili, potrà disporre, a proprio insindacabile giudizio, la chiusura dell'impianto per il periodo necessario al completamento delle opere senza che il gestore possa richiedere rimborsi per danno o altro. Tuttavia se gli interventi di manutenzione straordinaria non derivino da negligenze o incuria del gestore, la durata della concessione, di cui all'art. 4 potrà essere prorogata per l'intero periodo di chiusura.

ART. 19 - ONERI FISCALI E SPESE

Tutte le spese inerenti e conseguenti l'aggiudicazione della concessione ed il relativo contratto (diritti di segreteria, bolli, registrazioni e quant'altro) sono a carico della Ditta aggiudicataria che all'atto dell'aggiudicazione dovrà depositare alla Tesoreria Comunale, su ordinativo dell'Ufficio Contratti, una somma adeguata.

ART. 20 - RECESSO

Il mancato rispetto delle norme contenute nel presente capitolato potrà costituire motivo di recesso, senza corrispettivo e con procedura d'urgenza (90 giorni dalla comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R.), fatta salva la possibilità di intraprendere azioni di risarcimento, ed incameramento della cauzione definitiva, ovvero potrà costituire motivo di risoluzione contrattuale previa diffida ad adempiere secondo le modalità e gli effetti di cui all'art. 1454 e 1456 del codice civile.